



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese**

**Unione CNA Agroalimentare**

**Camera dei deputati**  
**XIII Commissione Agricoltura**

**“Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari”  
(A.C. 851)**

**Audizione**

**8 giugno 2023**

La proposta di legge 851 d'iniziativa dei deputati Davide Bergamini, Molinari, Carloni, Bruzzone, Pierro, che introduce modifiche al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198](#), in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, è, in realtà, in gran parte il recepimento di una disciplina europea che consente solo limitati spazi di intervento, con il rischio di perdere di vista l'obiettivo della Direttiva Europea 2019/633.

Sebbene l'orientamento economico e giuridico degli ultimi anni stia indirizzando le filiere di produzione agroalimentare verso forme di pianificazione produttiva e commerciale sempre più evidenti, si ritiene che questa dinamica non debba essere generalizzata, perché comporterebbe una diminuzione dei margini di agibilità commerciale soprattutto per le piccole e medie imprese, meno capaci di assorbire le rigidità legate ai costi delle materie prime agricole da coniugare con una domanda di mercato comunque ancora prevalentemente orientata al contenimento dei prezzi.

Pertanto, si ritiene che ulteriori spinte verso l'irrigidimento delle relazioni commerciali non siano favorevoli per le imprese artigiane e le PMI.

La delega al Governo alla creazione di "filiera di qualità" alternative ai regimi di qualità già previsti a livello UE desta preoccupazione, in quanto tende a classificare le imprese in base a rating meritocratici stabiliti politicamente e non in base alle proprie capacità di offrire risposte alle esigenze di mercato.

Questo fattore si somma al precedente, e rischia di diminuire la competitività del sistema imprenditoriale italiano, che ha sempre fatto della flessibilità e dell'adattabilità alle condizioni di mercato un proprio punto di forza.

Con riferimento ai parametri di sostenibilità si rappresenta il fatto che è attualmente in discussione un regolamento europeo che disciplinerà in larga parte la materia. Pertanto l'iniziativa normativa a livello italiano rischia di essere fuori tempo e potenzialmente conflittuale con quella europea. Inoltre, la creazione di doppi standard regolatori in una materia al momento già inflazionata di indicazioni volontarie a vari livelli può determinare confusione sul mercato e agli occhi del consumatore, inducendo ulteriori fenomeni distorsivi.

L'utilizzo della leva fiscale per incentivare il mutamento della fisionomia delle filiere produttive può costituire uno strumento importante, ma deve essere ben ponderato per non introdurre elementi di distorsione economica non compatibili con la struttura fondamentale del nostro tessuto imprenditoriale, che è costituito in gran parte da piccole e medie imprese. Inoltre la materia è costantemente esposta al rischio di infrazioni della normativa UE sugli aiuti di Stato, il cui ripristino appare inevitabile e imminente. Pertanto il testo della norma dovrebbe includere clausole di salvaguardia che garantiscano un adeguato coordinamento delle iniziative interne con le strategie UE in materia.

Come CNA potremmo convenire sulla proposta di legge laddove, mutuando quanto stabilito all'art. della Direttiva Europea 2019/633, il d.lgs. N.198/2021 verrebbe ad applicarsi a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori con un fatturato annuale pari almeno a 500mila euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 500mila euro.


Questo semplificherebbe di molto l'attività ispettiva dell'ICQRF ed eviteremmo di ingabbiare i rapporti commerciali di migliaia di piccoli operatori del settore alimentare, che, come si evince dal Grafico1, le imprese con fatturato inferiore a 500 mila euro sono quasi l'87%. Nella filiera agricola e alimentare operano diversi soggetti, a livelli diversi delle fasi di produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari. Per questi prodotti, tale filiera è di gran lunga il più importante canale di transito «dal produttore al consumatore». Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli e alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e i prodotti non elencati in tale allegato ma trasformati per uso alimentare. Il d.lgs. N.198/2021 dovrebbe applicarsi al comportamento commerciale degli operatori più grandi rispetto agli operatori con un minor potere contrattuale. Un'approssimazione adeguata del potere contrattuale relativo è il fatturato annuale dei diversi operatori. Pur essendo un'approssimazione, questo criterio consente agli operatori di poter prevedere i propri diritti e obblighi ai sensi del d.lgs. N.198/2021.

Un limite massimo dovrebbe impedire che la tutela sia accordata a operatori che non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno rispetto alle controparti o ai concorrenti più piccoli.

In Italia ci sono circa 1,4 milioni imprese agroalimentari tra agricole, industrie alimentari e delle bevande, ristorazione e commercio sia al dettaglio che all'ingrosso (Dati CREA, 2022). Il *Food* è tra i settori di punta del *Made in Italy* (15% del PIL) e si è dimostrato il più resistente all'onda d'urto della pandemia da COVID. Ricordiamo, inoltre, che il 92% degli operatori del settore alimentare sono micro imprese, percentuale non dissimile quindi da altri settori produttivi nazionali. Questi numeri da soli ci danno l'esatta rappresentazione del peso del settore agroalimentare che continua ad essere trainante per la nostra economia e che, lo

ricordiamo, è riuscito a superare con non poche difficoltà i lunghi mesi della pandemia.

Grafico 1



Percentuale di imprese in ogni classe di fatturato, Fonte: Mef, 2019

## RAPPORTI CON LA GDO

Ci preme invece tornare all'origine del d.lgs. N.198/2021 ovvero ridurre l'abuso di posizione dominante della GDO. In questo ambito, sottolineiamo come le nostre imprese subiscano l'impennata dei prezzi all'acquisto, traslata soltanto in minima parte sui prezzi di vendita, anche per la forte opposizione della GDO che scarica su artigiani e piccole imprese i costi legati all'aumento dell'inflazione. Gli aumenti dei

generi alimentari al consumo sono al di sotto dell'inflazione e ben inferiori agli aumenti che le aziende agroalimentari hanno subito a partire da giugno 2021, dall'aumento delle materie prime, a quelli per l'acquisto di film plastici, etichette autoadesive, cartone, vetro, imballaggi aumentati in media di almeno il 25% fino a quelli energetici, in alcuni casi aumentati del 300%.

Gli artigiani e le piccole imprese che lavorano per la GDO non vedono riconosciuti gli aumenti richiesti se non per un più contenuto 3, max 5%, con il conseguente rischio chiusura, tenuto conto dell'assenza di prospettive di miglioramento nel breve periodo.

Sempre con riferimento alla GDO e ai contenuti del decreto sulle pratiche commerciali sleali, ad oggi non risulta ancora costituito il tavolo di concertazione fra associazioni d'impresa, distribuzione, MASAF e ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi), malgrado il d.lgs. N.198/2021 sia pienamente efficace dal 15 giugno 2022. Il Tavolo, infatti, non dovrebbe soltanto occuparsi della situazione contingente dell'aumento dei prezzi, ma anche dei rapporti contrattuali tra le imprese. La nostra proposta si basa essenzialmente su un'applicazione delle previsioni del d.lgs. N.198/2021, con una semplificazione che consenta di fatto l'applicazione delle novità introdotte:

- il principio di garanzia della riservatezza;
- il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce all'autorità nazionale di contrasto;
- il rispetto dei principi **trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni** a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari devono attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

- Il ruolo di ISMEA che elabora i costi medi di produzione e che consente di stabilire se una pratica è sleale laddove l'acquirente fissa un **prezzo del 15% inferiore a tali costi medi di produzione;**
- le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di **accordi quadro nazionali** stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il legislatore italiano, in considerazione delle dinamiche di domanda e offerta nelle filiere agricola e alimentare in Italia, ha previsto che la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali si applichi a prescindere dalle dimensioni economiche delle imprese fornitrici e acquirenti, in continuità con la disciplina di cui all'art. 62.

Senonché, occorre segnalare che tale articolato non offre a micro e piccole imprese le opportune garanzie per difendersi in maniera efficace dalle pratiche commerciali sleali, allorquando gli acquirenti non risultano riconducibili alla grande distribuzione organizzata ma sono rappresentati proprio dalle PMI. Queste ultime possono infatti esercitare un potere contrattuale maggiore rispetto ai piccoli e micro fornitori, in ragione di un più elevato numero di dipendenti, di un fatturato medio più alto e quindi di una struttura aziendale di più estese dimensioni.

Per questo a nostro avviso il d. lgs. N.198/2021, come già anticipato, andrebbe applicato da parte di fornitori con un fatturato annuale pari almeno a 500 mila euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 500 mila euro.

